

Whistleblowing

1. SCOPO

Questa procedura fornisce indicazioni per la presentazione delle segnalazioni per violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società – ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. e del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, sulla tutela delle persone che effettuano tali segnalazioni e sulla corretta gestione delle medesime.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Questa procedura si applica a tutti i lavoratori subordinati e autonomi, collaboratori, anche durante il processo di candidatura, consulenti e liberi professionisti, tirocinanti – siano essi retribuiti o non – nonché alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, e i clienti e i fornitori, compresi i loro lavoratori subordinati e altri collaboratori, che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società, oppure una violazione del Modello di Organizzazione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 della società di cui è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

3. MODALITÀ OPERATIVE E RESPONSABILITÀ

3.1. Riferimenti normativi

La presente procedura si basa sul contenuto del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e recanti disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normativa nazionali”.

3.2. Chi può segnalare

La procedura del Whistleblowing può essere attivata da:

- lavoratori subordinati e autonomi,
- collaboratori,
- consulenti e liberi professionisti,
- tirocinanti – siano essi retribuiti o no,
- persone con funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza o di rappresentanza

3.3. Quando si può segnalare

Il segnalante può effettuare la segnalazione in ogni momento e quindi:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

Whistleblowing

- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

3.4. Cosa si può segnalare

Oggetto della segnalazione possono essere comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea relativa i seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea;
- atti od omissioni idonei a generare la responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- atti od omissioni idonei a violare il Codice Etico.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto anche:

- atti od omissioni volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- atti od omissioni non ancora consumati (tentativo) se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che essi possono verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti.

Non possono essere oggetto di segnalazioni:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- violazioni disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
- violazioni manifestamente infondate;
- informazioni già pubblicate o comunque di dominio pubblico;
- informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o di vociferazioni scarsamente attendibili;
- irregolarità nella gestione od organizzazione delle procedure.

3.5. Elementi necessari della segnalazione

Le segnalazioni devono essere circostanziate al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e a gestire le segnalazioni.

In particolare, è necessario indicare i seguenti elementi:

Whistleblowing

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto, atto od omissione;
- l'indirizzo e-mail od altra informazione necessaria per entrare in contatto con la persona segnalante.

È informazione meramente facoltativa il nome e cognome della persona segnalante a tutela non solo della riservatezza, ma anche dell'anonimità della persona medesima. Tuttavia, nella valutazione della segnalazione, l'identità della persona segnalante può essere un elemento importante per valutare l'attendibilità della segnalazione e dei fatti in essa descritti, in particolare per valutare se la persona segnalante ha avuto effettivo modo ad osservare o conoscere altrimenti i fatti segnalati.

3.6. Le misure di protezione

Per legge e regola aziendale alla persona segnalante competono specifici diritti e tutele contro atti ritorsivi od altri svantaggi ingiusti derivanti dalla segnalazione medesima.

In particolare, le misure di protezione sono:

Tutela della riservatezza o dell'anonimità: Senza il consenso del medesimo, l'identità della persona segnalante non deve essere rilevata a persone diverse da quelle incaricate della gestione delle segnalazioni – scritte o orali – o a quelle competenti a dar seguito alle segnalazioni, durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, indagine e decisione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità.

In ogni modo, i dati di contatto sono conservati in maniera riservata per evitare indebiti tentativi di contatto con la persona segnalante.

L'obbligo di riservatezza interessa oltre al nominativo della persona segnalante anche qualsiasi altra informazione o elemento di segnalazione, dalla quale si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione della persona segnalante. L'identità della persona segnalante è tutelata anche nel procedimento penale, contabile e disciplinare fino al termine indicato nel d.lgs. 24/2023.

Dell'obbligo di riservatezza godono anche il facilitatore, la persona segnalata e le altre persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in seguito alla segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

A scelta della persona segnalata è possibile effettuare la segnalazione senza indicazione del nome e cognome, ma comunque con indicazione dell'indirizzo e-mail. Se l'indirizzo e-mail rimane ignota alle persone che intervengono nella procedura avviata in seguito alla segnalazione, dalla segnalazione saranno cancellate tutte le altre informazioni che – anche indirettamente – potrebbero essere suscettibili a dare indicazioni sulla persona segnalante.

Divieti di atti ritorsivi: È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. Per atti ritorsivi si intendono *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica o che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

Chi ha fondato sospetto di ritenere essere soggetto ad atti ritorsivi ha diritto di rivolgersi all'Autorità nazionale ANAC. Quest'ultima può svolgere gli atti ispettivi utili all'indagine dei fatti segnalati. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi compete all'Autorità giudiziaria competente.

Tutela della persona segnalante: La persona segnalante che diffonde o rileva informazioni coperte da una forma di segreto, relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei

Whistleblowing

dati personali oppure che comunque sono idonei ad offendere la reputazione della persona coinvolta o denunciata non deve essere sanzionata o altrimenti soggetto a svantaggi non giustificati per il solo fatto della segnalazione o diffusione.

Le tutele anzidette non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare quando è accertata, anche con sentenza non ancora passata in giudicato, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o di colpa grave.

Le tutele si applicano:

- alla persona segnalante;
- al facilitatore (persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di cui ha sporto la denuncia o di cui ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

Trattamento dei dati personali e diritti dell'interessato: La persona interessata o menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare i diritti che il Regolamento n. 679/2016/UE (detto "GDPR") riconosce alle persone interessate dal trattamento, in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

3.7. I canali di segnalazione

Il canale digitale: Ogni avente diritto ha la possibilità a rivolgersi al canale di segnalazione digitale per segnalare eventuali atti od omissioni illeciti. Tale segnalazione va fatto online sul sito <https://www.trustwhistle.it/it/erlacher-s-r-l.html>. Il link al sito è pubblicato nell'intranet e in altre sedi opportune.

Sulla piattaforma Trustwhistle il segnalante è invitato ad inserire i dati utili a descrivere l'oggetto della segnalazione tra i quali:

1. nome e cognome,
2. indirizzo e-mail
3. descrizione testuale dell'oggetto della segnalazione

Di queste informazioni solo l'indirizzo e-mail è obbligatorio per permettere successivamente una comunicazione tra la società e il segnalante. Il dato, tuttavia, non è accessibile alle persone coinvolte nella procedura di analisi e di indagine susseguente alla segnalazione. Invece, nome e cognome sono informazioni facoltativi. Il segnalante decide se indicare questi dati o meno.

La piattaforma Trustwhistle utilizza strumenti di crittografia. Tutti i dati raccolti tramite la piattaforma sono archiviati in banca dati per il periodo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre il termine previsto dalla legge e quindi resi anonimi tramite ulteriore procedura di crittografia irrevocabile.

Ai dipendenti è data la possibilità di indicare se dell'oggetto della segnalazione abbiano avuto conoscenza diretta o per il tramite di altra persona inserendo tale informazione o nella

Whistleblowing

descrizione testuale oppure effettuando una comunicazione per conto di un terzo (con apposto flag sul modulo digitale "Sto inviando questo messaggio a nome di").

Il canale orale: In alternativa alla segnalazione tramite piattaforma digitale la persona segnalante ha il potere di effettuare una segnalazione orale, mediante un incontro diretto con la persona a tal fine incaricata (responsabile è l'amministrazione, persona incaricata è Verena Messner). La persona incaricata ha il dovere di proporre un incontro diretto entro un termine ragionevole e comunque non oltre una settimana lavorativa, salve le assenze della persona incaricata per permessi già programmati prima della richiesta di un incontro, oppure per malattia o altro giustificata assenza della persona segnalante o della persona incaricata.

La persona segnalante e la persona incaricata determinano, su comune accordo, i tempi, i luoghi e le modalità dell'incontro. Il colloquio ha durata massima di un'ora, salvo giustificato motivo, e si svolge nella forma di un'intervista della persona segnalante.

La persona incaricata ha il dovere di documentare in forma adeguata il contenuto del colloquio e quindi di formalizzare la segnalazione avvalendosi della piattaforma TrustWhistle e della funzione "Sto inviando questo messaggio a nome di".

Ogni dipendente ha il diritto rivolgersi al proprio preposto per fare una segnalazione. Il segnalante può affermare la propria espressa volontà di avvalersi della tutela del segnalante. In questi casi il preposto documenta la segnalazione sulla piattaforma TrustWhistle usando la funzione "Sto inviando questo messaggio a nome di".

Il canale esterno: In alternativa ai canali di comunicazione anzidetti esiste un canale di segnalazione esterna gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) mediante i canali seguenti:

- piattaforma informatica
- segnalazione orale
- incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, garantendo la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Gli aventi diritto si possono avvalere del canale esterno in presenza dei seguenti presupposti:

- La persona segnalante ha effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, perché non è stata trattata entro un termine ragionevole oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione;
- La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsioni.
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per le procedure di gestione delle segnalazioni esterne si rinvia alle apposite linee guida ANAC pubblicate sul sito istituzionale www.anticorruzione.it.

Divulgazione pubblica: La divulgazione pubblica è lo strumento per rendere di pubblico dominio l'informazione sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione idonei a raggiungere un numero elevato di persone (ad es. social network).

La persona segnalante che divulga pubblicamente informazioni relative a violazioni interne gode della protezione prevista dal d.lgs. n. 24/2023 se ricorre una delle seguenti condizioni:

Whistleblowing

- La persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni.
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

La persona segnalante che rivela volontariamente la propria identità gode di tutte le tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023, tranne che la tutela della riservatezza.

La persona segnalante che utilizza uno pseudonimo che non consente la propria identificazione gode di tutte le tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023, una volta che la sua identità è rilevata. A tal fine l'ANAC tratta la segnalazione come una segnalazione anonima.

Denuncia all'Autorità giudiziaria: La persona segnalante ha comunque il potere di rivolgersi alle autorità giudiziarie competenti per depositare la propria segnalazione in forma di denuncia di condotta illecita di cui sia venuta a conoscenza nel proprio contesto lavorativo. In questo caso la persona segnalante gode delle stesse tutele di riservatezza.

3.8. Svolgimento dell'istruttoria

Le persone coinvolte nel trattamento delle segnalazioni hanno l'obbligo di tenere la massima riservatezza dell'identità della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre il termine previsto dalla legge.

Il gestore della piattaforma TrustWhistle svolge le attività preistruttorie di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute – effettuando le attività ritenute opportune e necessarie ad accertare la non manifesta infondatezza della segnalazione, senza – tuttavia – svolgere verifiche di legittimità o di merito della segnalazione. A tal fine procede ad una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione. Le segnalazioni sono quindi suddivise in tre categorie:

- a. segnalazioni manifestamente infondate: la persona segnalante non gode delle tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023;
- b. segnalazioni non manifestamente infondate che apparentemente non rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2023: la persona segnalante non gode delle tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023, ma la segnalazione è inviata – in forma anonimizzata – agli organi interni competenti;
- c. segnalazioni non manifestamente infondate: la persona segnalante gode delle tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023.

Ogni decisione presa va debitamente documentata e formalizzata.

Una volta accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione e la possibile applicabilità del d.lgs. n. 24/2023, la segnalazione è indirizzata all'amministrazione nella persona di Verena Messner nella sua qualità di "persona incaricata delle indagini".

Whistleblowing

In particolare, la persona incaricata decide se svolgere l'istruttoria direttamente, delegarla ad altra funzione aziendale oppure da incarico a persona o organizzazione esterna munita delle opportune garanzie di autonomia, indipendenza e professionalità. La persona incaricata e le persone da esso delegate hanno pieno accesso a tutte le aree aziendali, sistemi informativi aziendali e la documentazione, nei limiti in cui ciò è opportuno o necessario per lo svolgimento delle indagini. Inoltre, la persona incaricata e le persone da esso delegato hanno il potere di invitare le persone di cui al punto 3.2 per rispondere a domande pertinenti la segnalazione e lo svolgimento delle attività istruttorie. Tutti gli organi sociali supportano tale potere con ordini formali – anche generici – di darne seguito. In ogni caso in cui la persona incaricata ritenesse sussistere un conflitto d'interesse, essi si astiene dall'istruttoria o, se opportuno o necessario, la delega ad altra persona (interna o esterna) o organizzazione. In ogni caso dev'essere tutelate la riservatezza del segnalante e del segnalante.

A seguito dell'indagine svolta, qualora la persona incaricata accertamenti o accerti un contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti o segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, la persona incaricata assegna al segnalante un termine di 15 giorno per l'integrazione documentale e, in caso di mancata risposta entro il termine suddetto, dispone l'archiviazione della segnalazione con adeguata motivazione.

Qualora la persona incaricata invece ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, si rivolge agli amministratori e – se necessario – alla Procura della Repubblica, trasmettendo una relazione con le risultanze delle attività istruttorie, allegando la documentazione ritenuta necessaria, avendo cura, anche in questo caso, di tutelare la riservatezza del segnalante.

In ogni caso, la persona incaricata formalizza ogni decisione presa e ogni risultato delle indagini svolte direttamente o indirettamente.

Su base annuale e comunque entro il termine per l'approvazione del rendiconto consuntivo la persona incaricata formalizza un report delle attività svolte nell'anno precedente indirizzato agli organi sociali di amministrazione o di controllo.

Senza il consenso espresso del segnalante è assolutamente vietato rivelare l'identità dello stesso a persone diverse dalla persona incaricata o alle altre persone che intervengono, a qualunque titolo, durante le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità.

Al segnalante è rilasciato avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

Sia in caso di segnalazione scritta che orale, al segnalante è fornito riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, nonché – in caso di richiesta di integrazioni – entro tre mesi dal ricevimento delle integrazioni medesime.

3.9. Trattamento delle segnalazioni anonime

Sono segnalazioni anonime quelle da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante. Le stesse sono equiparate a segnalazioni ordinarie, se circostanziate, e il segnalante non potrà beneficiare delle misure di protezione disposta dal d.lgs. n. 24/2023.

Nel caso pervengano segnalazioni anonime per il tramite della piattaforma informatica, qualora le stesse contengano elementi che le rendano circostanziate e/o relative a fatti di particolare rilevanza e gravità, il responsabile delle attività istruttorie potrà avviare le attività investigative ritenute opportune.

Le segnalazioni anonime ricevute sono conservate non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciare, nel caso in cui il

Whistleblowing

segnalante, o che abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Se il segnalante rivela successivamente la propria identità, vi è obbligo di applicare le misure di protezione disposte dal d.lgs. n. 24/2023.